



COMUNE DI ALLISTE

(Provincia di Lecce)
UFFICIO DI STATO CIVILE

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI di CORTE DI ASSISE e di CORTE DI ASSISE DI APPELLO ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI COMUNALI

IL SINDACO

- **Visto** l'art. 21 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, pubblicata sulla G.U. del 7 Maggio 1951 n. 102, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificata dalle Leggi 24 Novembre 1951, n. 1324, 5 Maggio 1952 n. 405 e 27 Dicembre 1956 n. 1441, pubblicata sulla G.U. del 3 Gennaio 1957;
- **Vista** la Legge 24 Marzo 1978 n. 74 relativa alla conversione del D.L. 14/02/1978 n. 31, pubblicata sulla G.U. del 29 Marzo 1978;

RENDE NOTO

che in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 21 della succitata Legge del 1951, e successive modificazioni, si deve procedere all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari e che:

1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt.9 e 10 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICI POPOLARE DI CORTE DI ASSISE e/o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad inoltrare domanda in carta semplice per iscriversi negli elenchi comunali.
2. I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):
 - a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
 - b) buona condotta morale;
 - c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
 - d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici Popolari di Corte di Assise;
 - e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello.
3. Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare (art. 12):
 - a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 - b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dello Stato, in attività di servizio;
 - c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni congregazione.

Per ogni ulteriore informazione, nonché per la presentazione della relativa domanda, rivolgersi all'Ufficio Servizi Demografici nell'orario di apertura al pubblico.

Si evidenzia che le domande andranno presentate entro il termine perentorio del 31/07/2021.

Dalla residenza comunale, li 17/04/2021



IL SINDACO
GEOM. RENATO RIZZO

IL SINDACO
Geom. Renato Rizzo